



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01 / *fasc.* 14.30.2/2019

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – procedure VIA e VAS
[ID_VIP: 7438]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto:

[ID: 7438] Porto di TARANTO: Riqualificazione Molo Polisetoriale. Nuova diga foranea di protezione del porto – Tratto di ponente.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 25, comma 5.

Istanza di proroga dei termini di validità del Decreto VIA n. 92 del 19/05/2015.

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 7438]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

24/11/2022

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con nota prot. n. 5872 del 20/05/2020 ha presentato istanza di proroga della validità temporale del decreto VIA n. 92 del 19/05/2015 valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006 per il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 25, co.5 del D. Lgs. 152/2006, per la realizzazione del progetto di “**Riqualificazione Molo Polisettoriale. Nuova diga foranea di protezione del porto – Tratto di ponente**” nel porto di Taranto, allegando una “Relazione tecnica”, nella quale vengono descritti gli interventi eseguiti nel porto di Taranto, e più precisamente



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

nell'area compresa tra Punta Rondinella e il Molo Polisettoriale, dal 2015 al 2021 a seguito dell'emanazione del decreto di compatibilità ambientale n. 92/2015 e quelli ancora da eseguire.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, ricevuta l'istanza il 20/05/2020, ha dato riscontro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in data 20/09/2021 (correttamente trasmessa al proponente solo in data 23/06/2022), con nota prot. n. 100068, chiedendo al proponente una serie di adempimenti ai fini dell'avvio dell'istruttoria. Successivamente agli invii delle integrazioni richieste da parte del proponente, il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 116745 del 26/09/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di proroga e l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero della documentazione relativa alla suddetta istanza.

CONSIDERATO che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio** con nota prot. n. 116014 del 23/09/2022 aveva precisato che, per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, la validità del provvedimento di VIA è prorogata fino al 29/06/2022 ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2020) e che la durata della proroga richiesta è pari a 7 anni, fino al 29/06/2029.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (d'ora in poi "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 36083 del 06/10/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di comunicare *se alla luce della documentazione trasmessa (Relazione tecnica) si possano ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di cui trattasi, nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con il citato provvedimento di VIA n. 92/2015 e al Proponente di precisare se sussistono le condizioni per l'applicazione, al caso in esame, dell'art. 5, comma 1-septies, alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare n. 10 dell'8/03/2022 della Direzione generale ABAP, recante "Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante 'Riordino della legislazione in materia portuale', articolo 5, modificato dall'art. 4, comma 1-septies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 4443 del 16/02/2022 – Trasmissione".*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 38370 del 25/10/2022, l'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio** ha dichiarato che *"la variante al Piano Regolatore del Porto di Taranto, approvata con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 976 del 31.03.1980, tiene conto delle opere realizzate nelle aree portuali fuori rada".*

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 39627 del 04/11/2022 ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito alla suddetta richiesta di proroga, precisando che, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente con la nota del 25/10/2022, *"il concerto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies non comprenderà l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004, data l'applicazione, al caso in esame, del co. 1-septies dell'art. 5 della legge n. 84/1994".*

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo** con nota prot. n. 8600 del 14/11/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

«(...) **Esaminata** la documentazione scaricabile all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1402/1946?pagina=1>;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs. 42/2004 e *ss.mm.ii.*;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e *s.m.i.*;



Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Visto il PPTR della Regione Puglia;

Preso atto che l'istanza è relativa a Richiesta di proroga valutazione di impatto ambientale (VIA) – Relazione tecnica (redatta ad agosto 2022) presentata per il progetto Riqualficazione del Molo Polisettoriale – Nuova Diga Foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto –Tratto di Ponente.

Preso atto che il progetto da realizzare completa una serie di interventi di trasformazione dell'area a nord di punta Rondinella, ovvero:

- Riqualficazione del molo polisettoriale (ammodernamento banchina di ormeggio e area terminal container),
- Realizzazione della cassa di colmata Punta Rondinella, che modifica il profilo dell'area e maschera, anche grazie ad un sistema di dune naturalistiche, la vista dal mare della strada dei moli,
- Realizzazione della cassa di colmata V Sporgente (opera in corso di realizzazione),
- Realizzazione della nuova strada dei moli,
- Realizzazione del parco eolico off-shore;

Preso atto che in previsione di un auspicabile incremento dei traffici portuali, è necessario rendere più efficienti e sicuri gli accosti del porto fuori rada, potenziando le opere di difesa artificiali, che attualmente consistono in una diga artificiale a paramento verticale di circa 1.450 metri.

Pertanto, si ritiene necessario realizzare una diga foranea che ricade nell'ambito territoriale del porto fuori rada, di protezione del porto – tratto di ponente, di 1.300 metri di lunghezza, distaccata dall'opera esistente con la quale definisce un'imboccatura portuale e, sfruttando il naturale andamento delle batimetrie, un canale utilizzabile per l'accesso al porto.

Preso atto che, in base al documento di Sintesi non tecnica all'interno del progetto definitivo datato al febbraio 2014, la diga foranea "sarà del tipo 'a gettata', in massi naturali ed artificiali; questa tipologia di struttura, infatti, è quella che meglio si confà alle caratteristiche geotecniche dei fondali del porto fuori rada di Taranto. La scogliera sarà costituita da un nucleo in tout-venant di cava, da uno strato filtro in massi naturali e da una mantellata. Quest'ultima sarà realizzata con due strati di tetrapodi sul lato esterno della scogliera e in corrispondenza delle testate, in massi naturali lungo il paramento interno del corpo diga.

Tra il nucleo e lo strato filtro sarà posato un telo di tessuto non-tessuto per contenere la perdita di materiale a granulometria più fine (tout-venant) attraverso i massi naturali del filtro. La berma al piede, come il filtro, sarà realizzata in massi naturali".

Preso atto che l'intervento del tratto di Ponente della diga foranea prevede:

- la bonifica del fondale di spessore massimo di 150 cm, tra le sezioni comprese tra +0,70 m e +270 m per la rimozione dei sedimenti "gialli" e "rossi" (volume stimato 28.295,13 m³);
- il dragaggio tecnico per la totale rimozione dei sedimenti comprimibili del Litotipo A, fino al raggiungimento dell'argilla consolidata (volume stimato 91.035,96 m³);

Considerato che l'intervento non influisce significativamente sulla percezione del paesaggio nella fascia di interazione terra-mare, già fortemente segnata dall'intervento antropico, mentre il territorio adiacente ha perso qualsiasi originaria connotazione, essendo sede degli stabilimenti ENI ed Arcelor-Mittal;

Tenuto conto della nota presentata dall'Autorità Portuale del Mar Ionio, acquisita dalla DG ABAP- Servizio V e allegata alla nota inviata a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 8355 del 07/11/2022), con la quale si comunica "la variante al Piano Regolatore del Porto di Taranto, approvata con Decreto del ministero dei Lavori Pubblici n. 976 del 31.03.1980, tiene conto delle opere realizzate nelle aree portuali fuori rada";

Tenuto conto della nota presentata dall'Autorità Portuale del Mar Ionio (prot. n. 14156 del 17/10/2022), acquisita dalla DG ABAP- Servizio V e allegata alla nota inviata a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 8355 del 07/11/2022), con la quale si comunica che, ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.L.n.1/2015 convertito con

L. n. 20/2015, la proroga dei termini di validità del Decreto VIA n. 92 del 19/05/2015 “si intende resa in senso favorevole”;

Tenuto conto che nella Richiesta di proroga valutazione di impatto ambientale (VIA) – Relazione tecnica (redatta ad agosto 2022) presentata per il progetto Riqualficazione del Molo Polisettoriale – Nuova Diga Foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto –Tratto di Ponente non si riscontrano variazioni sul progetto;

Tenuto conto del parere della DG - Servizio III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) (prot. n. 7572 del 01/04/2015), acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – D.G. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 9134 del 02/04/2015);

Visto l’art. 25 c.5 del D. Lgs n. 152/2006, il quale stabilisce che “[...] Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”;

in ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell’art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo non ha riscontrato modifiche ostative alla realizzazione dell’opera in oggetto, ed esprime **parere favorevole** rispetto al progetto oggetto di istanza, rimanendo invariate le prescrizioni già contenute nel parere del MIBACT - prot. n. 7572 del 01/04/2015».

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 41948 del 23/11/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In relazione alla richiesta di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale in oggetto, vista la nota prot. 8600 del 14.11.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, nella quale non si ravvisano sopravvenuti elementi di novità ostativi al rilascio di detta proroga, per quanto di competenza si concorda nell’esprimere parere favorevole.

Si ribadisce altresì la validità del quadro prescrizionale formulato dal MIBACT con nota prot. 7572 del 01.04.2015, e ricompreso nel Decreto di V.I.A. n. 92 del 19/05/2015, lettera B, punti 1-5».

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 92 del 19/05/2015 che aveva prescritto che il progetto di cui trattasi doveva essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Ministero della transizione ecologica con la nota del 26/09/2022 riguardo alle ulteriori proroghe derivanti dall’applicazione al caso in esame dell’art. 103, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, che hanno spostato la scadenza dei termini di validità del decreto di VIA n. 92/2015 al 29/06/2022.

PRESO ATTO delle motivazioni riferite dal Proponente in merito alla mancata conclusione delle opere nei tempi previsti dal decreto di compatibilità ambientale del 2015, riferibili al “ritardo riscontrato per la realizzazione della Cassa di colmata del V Sporgente [di cui al decreto VIA n. 80/2014], all’interno del quale si prevedeva di refluire i fanghi di dragaggio, rinvenienti dall’esecuzione dell’opera in oggetto [ovvero della nuova diga foranea]: condizione imprescindibile per la realizzazione della stessa”.

PRESO ATTO che il proponente riferisce che ad oggi risulta che:


- la cassa di colmata è stata realizzata nei marginamenti a terra e a mare, mentre sono in corso le attività di collaudo;
- le attività di dragaggio non sono ancora state avviate;



– il progetto esecutivo della nuova diga foranea - tratto di ponente è in fase di approvazione.

PRESO ATTO delle descrizioni e delle informazioni fornite dal Proponente nella *Relazione tecnica* riguardo alle variazioni intervenute nel contesto territoriale di riferimento del progetto in esame che si connota quale contesto a forte pressione antropica a causa delle attività portuali in essere e alle attività industriali esistenti.

CONSIDERATO che il contesto territoriale di riferimento del progetto in esame, dal 2015 risulta modificato a seguito della realizzazione di interventi previsti nell'area compresa tra Punta Rondinella e il Molo Polisetoriale, quali la realizzazione di nuove infrastrutture e di interventi di riqualificazione delle opere esistenti, finalizzati al rilancio dell'hub tarantino all'interno del bacino del Mediterraneo. I principali interventi sono: la riqualificazione del Molo Polisetoriale; la realizzazione della cassa di colmata di Punta Rondinella; la realizzazione della cassa di colmata V Sporgente; la nuova strada dei Moli e la realizzazione del Parco eolico offshore.



RITENUTO, pertanto che, per gli aspetti di competenza di questo Ministero (aspetti relativi al patrimonio culturale e al paesaggio), nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione dell'istanza di proroga non sono intervenute modifiche tali da far ritenere necessaria la sottoposizione del progetto a nuova procedura di VIA.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RITENUTO infatti di concordare con la competente Soprintendenza laddove riferisce che *“l'intervento non influisce significativamente sulla percezione del paesaggio nella fascia di interazione terra-mare, già fortemente segnata dall'intervento antropico, mentre il territorio adiacente ha perso qualsiasi originaria connotazione, essendo sede degli stabilimenti ENI ed Arcelor-Mittal”*.

PRESO ATTO che il Proponente ha dichiarato che *“così come prescritto dal decreto VIA, preliminarmente all'avvio dei lavori saranno condotte prospezioni archeologiche subacquee strumentali su tutta l'area interessata dalla costruzione dell'opera, da eseguirsi con la consulenza scientifica di archeologi subacquei e di geologi di comprovata esperienza. Lo stesso dovrà essere fatto prima dell'avvio dei dragaggi, secondo le modalità che saranno concordate con la competente Soprintendenza”*.

RITENUTO che, con riferimento alle prescrizioni [oggi condizioni ambientali] contenute nel decreto di compatibilità ambientale n. 92/2015 e dettate da questo Ministero, sia necessario precisare che, a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. n. 169 del 2019, per “Soprintendenza archeologia Puglia” si deve intendere la “Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo” che, con il presente parere o nulla osta viene indicata quale Ente vigilante deputato alla verifica di ottemperanza delle citate prescrizioni dettate con il decreto di compatibilità ambientale n. 92/2015.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con l'istanza di proroga del 20/05/2020.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; considerate le valutazioni e le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il parere endoprocedimentale sopra trascritto del 15/11/2022 nonché il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 23/11/2022, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** ritiene di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il DM VIA n. 92 del 19/05/2015 ed esprime, per quanto di competenza, **parere tecnico istruttorio favorevole** alla concessione della proroga per la durata di sette anni, a decorrere dal 29/06/2022, del termine di efficacia del citato DM/VIA n. 92/2015, richiesta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per la **“Riqualificazione Molo Polisettoriale. Nuova diga foranea di protezione del porto – Tratto di ponente”**, nel rispetto, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, delle condizioni ambientali indicate da questo Ministero nel sopraccitato decreto di compatibilità ambientale.


Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/67234566 – carmela.iannotti@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



7



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it